

L. 18. — LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150. — Legge urbanistica modificata ed integrata con leggi 6 agosto 1967, n. 765, 19 novembre 1968, n. 1187, 1° giugno 1971, n. 291 e 22 ottobre 1971, n. 865 (1).

TITOLO I

ORDINAMENTO STATALE DEI SERVIZI URBANISTICI

18.01 Art. 1. — Disciplina dell'attività urbanistica e suoi scopi. — L'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio dello Stato sono disciplinati dalla presente legge.

Il Ministero dei lavori pubblici vigila sull'attività urbanistica anche allo scopo di assicurare, nel rinnovamento ed ampliamento della città, il rispetto dei caratteri tradizionali, di favorire il disurbanamento e di frenare la tendenza all'urbanesimo.

Art. 2. — Competenza consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici. — Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è l'organo di consulenza tecnica del Ministero dei lavori pubblici per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

18.02 Art. 3. — Istituzione delle Sezioni urbanistiche compartimentali. — Nelle sedi degli Ispettorati compartimentali del Genio Civile e degli uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici sono istituite Sezioni urbanistiche rette da funzionari del ruolo architetti, ingegneri, urbanisti del Genio civile.

Le Sezioni urbanistiche compartimentali promuovono, vigilano e coordinano l'attività urbanistica nella rispettiva circoscrizione.

TITOLO II

DISCIPLINA URBANISTICA

CAPO I — Modi di attuazione

Art. 4. — Piani regolatori e norme sull'attività costruttiva. — La disciplina urbanistica si attua a mezzo dei piani regolatori territoriali, dei piani regolatori comunali e delle norme sull'attività costruttiva edilizia, sancite dalla presente legge o prescritte a mezzo di regolamenti.

CAPO II — Piani territoriali di coordinamento

18.03 Art. 5. — Formazione ed approvazione dei piani territoriali di coordinamento. — Allo scopo di orientare o coordinare l'attività urbanistica da svolgere in determinate parti del territorio nazionale, il Ministero dei lavori pubblici

(1) Nel testo della legge del 1942 sono inseriti in grassetto le parole corrispondenti al nuovo ordinamento dello Stato ed alla Nuova Costituzione ed in corsivo gli articoli delle leggi n. 765, n. 1187 e n. 291. Tra parentesi sono indicati gli artt. della legge n. 765/1967.

La legge 17 agosto 1942, n. 1150 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 16 ottobre 1942; la legge 6 agosto 1967, n. 765 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 31 agosto 1967; la legge 19 novembre 1968, n. 1187 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 novembre 1968; la legge 1° giugno 1971, n. 291, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 3 giugno 1971; la legge 22 ottobre 1971, n. 865, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1971.

122

18

gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare; la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serve ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future.

Ciascun piano particolareggiato di esecuzione deve essere corredato dalla relazione illustrativa e dal piano finanziario di cui al successivo art. 30.

Art. 14. — Compilazione dei piani particolareggiati. — I piani particolareggiati di esecuzione sono compilati a cura del Comune e debbono essere adottati dal **Consiglio Comunale** con apposita deliberazione.

È però facoltà del prefetto di prefiggere un termine per la compilazione dei piani particolareggiati riguardanti particolari zone.

Contro il decreto del prefetto, il **Comune** può ricorrere, entro 30 giorni, al Ministro per i lavori pubblici.

Art. 15. — Pubblicazione dei piani particolareggiati. — Opposizioni. — I piani particolareggiati devono essere depositati nella Segreteria del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi.

L'effettuato deposito è reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potranno essere presentate opposizioni dai proprietari di immobili compresi nei piani ed osservazioni da parte delle Associazioni sindacali interessate.

Art. 16. — Approvazione dei piani particolareggiati (1). — *I piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale sono approvati con decreto del Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la sezione urbanistica regionale, entro 180 giorni dalla presentazione da parte dei Comuni.* (Art. 5)

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione può essere disposto che l'approvazione dei piani particolareggiati di determinati Comuni avvenga con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le determinazioni in tal caso sono assunte entro 180 giorni dalla presentazione del piano da parte dei Comuni.

I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministro della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del Ministero dei lavori pubblici.

Le eventuali osservazioni del Ministero della pubblica istruzione o delle Soprintendenze sono presentate entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione del piano particolareggiato di esecuzione.

Col decreto di approvazione sono decise le opposizioni e sono fissati il tempo, non maggiore di 10 anni, entro il quale il piano particolareggiato dovrà essere attuato e i termini entro cui dovranno essere compiute le relative espropriazioni.

Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel piano le modifiche che siano conseguenti all'accoglimento di osservazioni o di opposizioni (Art. 5)

L. 18
UR

(1) In base al D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, l'approvazione dei P.P. è di competenza delle Regioni dal 1° aprile.